



IRPINIAMBIENTE S.P.A.

DECRETO n. 31 del 3 Marzo 2021

OGGETTO: Comunicazione ex art.109, comma 3 di avvio del procedimento di recesso dal contratto di sub concessione del 6 novembre 2020 avente ad oggetto "sub concessione affidamento Gestione dei rifiuti urbani del Comune di Ariano Irpino del contratto sottoscritto in data 7 febbraio 2019 rep. 3830 comprensivo dell'integrazione ampliamento del servizio di spazzamento meccanizzato e manuale contratto del 5 ottobre 2020 . rep. 3855".

L' AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

- che la società IRPINIAMBIENTE S.p.A., è affidatara del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per la provincia di Avellino ai sensi della Legge Regionale 4/2007 e s.m.i. e D.L. 30/12/2009, n. 195 convertito in Legge del 26/02/2010, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni;
- che la Legge Regionale della Campania n.6/2016 al comma 3 dell'art. 14 stabilisce che: "in fase transitoria di riordino del ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti";
- che la Legge Regionale della Campania n.14/2016 al comma 3 dell'art. 40 stabilisce che: "Le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge".
- che la L.R. n. 6 del 04.04.2016 art. 14 comma 3 che recita "In fase transitoria di riordino de ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti";
- che, a tutt'oggi, l'Ente preordinato alla gestione del servizio non risulta ancora operante e così non ancora conosciuti i termini per la definizione del Piano d'Ambito quale strumentazione progettuale per la gestione del ciclo integrato;

Considerato

- che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal combinato disposto del decreto legge 195/09, così come convertito dalla legge 26/2010 e ss. mm. e ii. la gestione del ciclo integrato dei rifiuti è affidata, sul territorio della

Irpiniambiente s.p.a.

Sede legale Sede amministrativa
Piazza Libertà, 1 Via Cannaviello, 57
83100 Avellino 83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711
Fax + 39.0825 697718
e-mail: segreteria@irpiniambiente.it
pec: posta@pec.irpiniambiente.it
P.Iva 02626510644



IRPINIAMBIENTE S.P.A.

regione Campania, alle Province che esercitano tale attività per il tramite di società all'uopo costituite e da esse interamente partecipate;

- che l'articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 1 del 2013, come convertito in legge n. 11 del 01 febbraio 2013 e sue successive mm. e ii., proroga al 31 dicembre 2013 la durata della fase transitoria prevista, sino al 31 dicembre 2012, dall'art. 11, comma 2-ter, del decreto legge n. 195 del 2009, durante la quale *"le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedurali, dai comuni"* della regione Campania;
- che a partire dalla scadenza del predetto termine, *"si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni"* in base alle quali rientrano tra le funzioni fondamentali dei comuni *"l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi"*;
- che l'art. 14 del decreto legge 201/2011, convertito nella legge 214/2011, al comma 1 introduce, *"a decorrere dal gennaio 2013"* e *"in tutti i comuni del territorio nazionale"* il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e al comma 43 sopprime dalla stessa data *"tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria"* (TARSU e TIA);
- che il termine di cui al citato art. 11 è stato più volte differito e da ultimo prorogato al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 9, comma 4 ter del D.L. 192/2014, conv. in L. 11/2015;
- che, successivamente, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6, è stata espressamente prevista la proroga delle società provinciali;
- che, per effetto dell'art. 16 comma 7 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22, al comma 3 dell'art. 40 della L.R. 26 maggio 2016 n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) le parole *"comunque non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"* sono soppresse confermando, in tal modo, l'attuale titolarità della IRPINIAMBIENTE S.p.A. nella prosecuzione del servizio.

TENUTO CONTO

- che la Provincia di Avellino e la società Irpiniambiente s.p.a, in data 2 dicembre 2010, sottoscrivevano contratto di servizio, ex art.253 del d.lgs. 152/2006, con il quale veniva individuata la società Irpiniambiente s.p.a, quale soggetto affidatario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Provincia di Avellino;
- che, in virtù dell'art.3 del suddetto contratto, veniva individuata la società provinciale Irpiniambiente s.p.a. quale soggetto competente per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio della provincia di Avellino, ivi compresa la gestione degli impianti funzionali al ciclo di proprietà o in possesso della Provincia o alla stessa trasferita;
- che, in virtù di quanto previsto dall'art.3 del medesimo contratto, veniva stabilito che la società Irpiniambiente si obbligava al rispetto delle norme di legge in materia di subentro nelle attività svolte dai consorzi di Bacino AV1

Irpiniambiente s.p.a.

Sede legale **Sede amministrativa**
Piazza Libertà, 1 Via Cannaviello, 57
83100 Avellino 83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711
Fax + 39.0825 697718
e-mail: segreteria@irpiniambiente.it
pec: posta@pec.irpiniambiente.it
P.Iva 02626510644



IRPINIAMBIENTE S.P.A.

AV2 e delle relative articolazioni societarie, nonché al subentro dei rapporti in essere tra i Comuni e i soggetti terzi, alla data del 31 dicembre 2009;

- che Irpiniambiente è, tra l'altro, subentrata al Consorzio Smaltimento Rifiuti Avellino 2 che aveva sottoscritto, in data 14 settembre 2007, con il Comune di Ariano Irpino, contratto (approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.° 231/2007) per il servizio di raccolta differenziata, nello specifico, per la raccolta domiciliare della frazione organica;

- che, anche in ragione delle modifiche normative che si erano avute nel corso degli anni, Irpiniambiente s.p.a. e Comune di Ariano Irpino hanno sottoscritto, in data 7 febbraio 2019, un nuovo contratto di appalto, registrato in Ariano Irpino in data 21 febbraio 2019 n. 3830, avente ad oggetto "la gestione dei rifiuti urbani comprensivo dei servizi accessori" in cui non era previsto il servizio di pulizia e spazzamento delle strade;

- che, in data 5 ottobre 2020 rep.3855, siffatto contratto è stato integrato con affidamento all'Irpiniambiente s.p.a. anche del servizio di pulizia e spazzamento strade;

- che, in data 29 ottobre 2020, con decreto n° 79, l'Amministratore Unico della Irpiniambiente s.p.a. approvava gli schemi di contratto sopra individuati, nei quali il Comune di Ariano Irpino presta il proprio espresso consenso affinché Irpiniambiente s.p.a. abbia facoltà ad individuare, con le modalità previste dalle legge, un sub concessionario;

- che, in data 6 novembre 2020, è stato stipulato un contratto di sub concessione tra Irpiniambiente s.p.a. e la De Vizia Transfer s.p.a, individuato sub concessionario per l'affidamento della gestione dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Ariano Irpino, in esecuzione dei contratti stipulati in data 21 febbraio 2019 ed in data 5 ottobre 2020 tra il Comune di Ariano Irpino e la Irpiniambiente s.p.a.

che la De Vizia Transfer già svolgeva il servizio oggetto dell'appalto presso il Comune di Ariano Irpino,

CONSIDERATO altresì che

Che l'Ambito Territoriale Ottimale Avellino, con nota prot. n°307 del 23 febbraio 2021, a firma del direttore generale, ing. Annarosa Barbati, in ordine al contratto di sub concessione sopra descritto, ha rilevato che *"la individuazione del sub concessionario, inoltre, appare non realizzata attraverso una procedura ad evidenza pubblica, secondo i principi previsti dalla normativa europea ed in ragione del fatto che le società in house sono comunque tenute, nella scelta del contraente, al rispetto dei procedimenti ad evidenza pubblica previsti dalla normativa statale e regionale, come appunto dispone l'art.16, ultimo comma, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n°175. Alla luce delle predette considerazioni si ritiene opportuno che la Società Irpiniambiente debba, in autotutela, procedere alla revisione del contratto di cui in oggetto"*.

- che, successivamente, il Comune di Ariano Irpino, in riscontro alla nota dell'Ambito Territoriale Ottimale Avellino, sopra descritta, con nota prot. n°5582 del 24 febbraio 2021, inviata ad Irpiniambiente ha rilevato che *"al fine di garantire la legalità del rapporto intercorrente tra il Comune di Ariano Irpino e la Irpiniambiente invita ad adottare ad horas i rimedi necessari per il ripristino della legittimità dell'azione amministrativa posta in essere da codesta società, garantendo al contempo la continuità del servizio pubblico di gestione dei rifiuti"*;

Irpiniambiente s.p.a.

Sede legale	Sede amministrativa
Piazza Libertà, 1	Via Cannaviello, 57
83100 Avellino	83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711
Fax + 39.0825 697718
e-mail: segreteria@irpiniambiente.it
pec: posta@pec.irpiniambiente.it
P.Iva 02626510644



IRPINIAMBIENTE S.P.A.

RILEVATO

che la normativa vigente in materia non consente l'individuazione del soggetto sub concessionario o sub appaltatore al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e che, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo 175 (testo unico sulle società partecipate pubbliche) rubricato società in house, al comma 7, espressamente, prevede che *“le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 50/2016...”*

- che l'art.30 del d.lgs 50/2016 prevede al primo comma che *“...nell'affidamento degli appalti e delle concessioni le stazioni appaltanti rispettano i principi di libera concorrenza ...”*

- che l'art.174 del d.lgvo 50/2016, rubricato subappalto, prevede espressamente che *“Ferma restando la disciplina di cui all'art.30 alle concessioni in materia di sub appalto si applica il presente articolo.*

- *Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. In sede di offerta gli operatori economici ...per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art.35, comma 1, lettera a, indicano una terna di nominativi di subappaltatori nei seguenti casi: ...“.*

- che neanche la procedura di cui all'art.174 risulta applicata nella fattispecie.

- che è interesse della società Irpiniambiente s.p.a. ripristinare la legittimità delle procedure nello svolgimento del servizio per il quale è concessionario;

- che, in ogni caso, la società Irpiniambiente intende riattivare il servizio affidatogli dal Comune di Ariano Irpino direttamente e con propri dipendenti;

- che l'art.109 del d.lgvo 50/2016, rubricato recesso, prevede *“...la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo ...”*.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, la Irpiniambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. Amministratore Unico, dott. Antonio Russo,

propone di avviare il procedimento per il recesso, ai sensi dell'art.109 del d.lgs 50/2016, dal contratto di sub concessione stipulato tra la scrivente Irpiniambiente s.p.a. e la De Vizia Transfer s.p.a., avente ad oggetto l'affidamento della gestione dei rifiuti urbani del Comune di Ariano Irpino stipulato in esecuzione dei contratti del 7 febbraio 2019 , repertorio n°3830 e del 5 ottobre 2020, repertorio n°3855, questi conclusi tra il Comune di Ariano Irpino e la Irpiniambiente s.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE

aderisce alla suddetta proposta dell'Amministratore Unico con la sottoscrizione del presente atto

Prof. Armando Masucci

Irpiniambiente s.p.a.

Sede legale Sede amministrativa
Piazza Libertà, 1 Via Cannaviello, 57
83100 Avellino 83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711
Fax + 39.0825 697718
e-mail: segreteria@irpiniambiente.it
pec: posta@pec.irpiniambiente.it
P.Iva 02626510644



IRPINIAMBIENTE S.P.A.



CERTIFICATO N. E779
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
ISO 14001:2015

L'AMMINISTRATORE UNICO

Tutto quanto sopra premesso, rilevato anche l'adesione del Direttore Generale

DECRETA

di avviare il procedimento per il recesso, ai sensi dell'art.109 del d.lgs 50/2016, dal contratto di sub concessione stipulato tra la scrivente Irpiniambiente s.p.a. e la De Vizia Transfer s.p.a., avente ad oggetto l'affidamento della gestione dei rifiuti urbani del Comune di Ariano Irpino stipulato in esecuzione dei contratti del 7 febbraio 2019 , repertorio n°3830 e del 5 ottobre 2020, repertorio n°3855, questi conclusi tra il Comune di Ariano Irpino e la Irpiniambiente s.p.a.

L'Amministratore Unico

Dott. Antonio Russo

Irpiniambiente s.p.a.

Sede legale

Piazza Libertà, 1
83100 Avellino

Sede amministrativa

Via Cannaviello, 57
83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711

Fax + 39.0825 697718

e-mail: segreteria@irpiniambiente.it

pec: posta@pec.irpiniambiente.it

P.Iva 02626510644